

PORTOBELLO S.P.A.

**PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

PREMESSA

In applicazione del Regolamento (UE) 2014/596 (il "**Regolamento**" o "**MAR**"), del relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, e della comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione di Portobello S.p.A. ("**Portobello**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), nella riunione del 26 giugno 2018 ha approvato la presente procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e obblighi di comunicazione (la "**Procedura**"). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di deposito della domanda di ammissione delle Azioni della Società alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato alternativo del capitale ("**AIM Italia**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne l'effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all'esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l'opportunità/necessità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal MAR e dai relativi atti esecutivi, la Consob, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del MAR. Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal MAR, la Consob ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“**AIM Italia**” ha il significato di cui alla Premessa;

“**Azioni**” indica le azioni della Società;

“**Borsa Italiana**” ha il significato di cui alla Premessa;

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le società e la Borsa;

“**Controllate**” indica le eventuali società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società;

“**Fatti Rilevanti**” ha il significato indicato nell’Articolo 6 della presente Procedura;

“**Informazione Privilegiata**” indica un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate (ove presenti) o gli Strumenti Finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “*carattere preciso*” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari è da intendersi un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;

“**Informazione Rilevante**” indica ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale;

“**Organo Delegato**” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società;

“**Nomad**” indica il *nominated adviser* della Società;

“**Portobello**” o “**Società**” o “**Emittente**” indica Portobello S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandro Torlonia 4/B, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese

di Roma 13972731007, REA RM-1486865;

"Presidente del Consiglio di Amministrazione" indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

"Procedura" ha il significato di cui alla Premessa;

"Registro" ha il significato di cui all'Articolo 5.5 della presente Procedura;

"Regolamento" o **"MAR"** ha il significato di cui alla Premessa;

"Responsabile" ha il significato di cui all'Articolo 4.3 della presente Procedura;

"Soci" indica i soci della Società;

"Soggetti Interessati" indica i soggetti di cui all'Articolo 2.1, numeri i., ii., iii., iv. e v. della presente Procedura;

"Soggetti Rilevanti" indica:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e, ove presenti, delle sue Controllate;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione all'interno della Società e, ove presenti, delle sue Controllate e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società le sue Controllate, ove presenti, e che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società o delle Controllate, ove presenti.

"SDIR" indica il circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A., ovvero altro servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile Consob, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a Consob.

"Strumenti Finanziari" indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

"TUF" indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

ARTICOLO 2 – DESTINATARI DELLA PROCEDURA

2.1. La presente Procedura ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali da osservare per il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate ed è destinata:

- i. ai Soggetti Rilevanti;
- ii. ai Soci;
- iii. ai Dipendenti;
- iv. a qualunque altro soggetto: (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titoli esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto della Società o delle sue Controllate, ove

presenti, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società e delle sue Controllate, ove presenti, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione, abbiano accesso a tali Informazioni Privilegiate; e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che trattasi di Informazioni Privilegiate;

- v. ai soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti, dai Soci e dai Dipendenti che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità;

(congiuntamente, i "**Soggetti Interessati**").

- 2.2. È fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 8 della presente Procedura che contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI

- 3.1. I Soggetti Interessati che, nel normale esercizio della propria occupazione, professione o ufficio, sono coinvolti nelle attività relative alla gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate, sono tenuti a osservare le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e le regole sancite dalla presente Procedura.

- 3.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Interessati:

- i. di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e delle sue Controllate, ove presenti, al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni, sia di evitare abusi di mercato, nonché di utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa, professione o ufficio;
- i. di utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti esclusivamente nel corso del normale esercizio della propria occupazione, professione o ufficio e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o ufficio e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o delle Controllate, ove presenti;
- ii. di assicurare che le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi della normativa legislativa o regolamentare o siano altrimenti di pubblico dominio;
- iii. di permettere la circolazione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti solo fra coloro che ne hanno effettiva necessità per il normale esercizio della propria occupazione, professione o ufficio;

- iv. in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o *telex*) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione;
- v. per la distruzione dei documenti di cui al precedente punto iv. è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti o comunque ridurli in condizioni tali che risultino illeggibili.

3.3. È fatto divieto ai Soggetti Interessati di:

- i. compiere operazioni di qualunque natura aventi a oggetto gli Strumenti Finanziari in relazione alle quali si posseggano Informazioni Privilegiate;
 - ii. utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le Informazioni Privilegiate si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - iii. comunicare a terzi, interni o esterni alla Società, Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti, prima della loro diffusione al pubblico, secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
 - iv. raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono;
 - v. divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali le Informazioni Privilegiate e/o le Informazioni Rilevanti a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società e delle società Controllate (ove presenti);
 - vi. rilasciare interviste e diffondere comunicati stampa o documenti in occasione di convegni o eventi pubblici, senza l'autorizzazione del Responsabile;
 - vii. lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati, o comunque, al termine dell'orario di lavoro.
- 3.4. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, ove presenti, secondo le modalità previste dall'Articolo 8 della presente Procedura.
- 3.5. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate, ove presenti, le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.
- 3.6. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro (di cui al successivo Articolo 5.5 della presente Procedura) con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa.
- 3.7. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso

alle stesse Informazioni Privilegiate.

- 3.8. La Società provvede opportunamente a: (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse; (ii) verificare l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i *media* e con i terzi in generale; nonché (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l'erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite – determinando altresì programmi di formazione per i propri Dipendenti.

ARTICOLO 4 – VALUTAZIONE DEL CARATTERE “PRIVILEGIATO” DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 4.1. I responsabili degli uffici e gli Organi Delegati della Società devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il Responsabile di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate (ove presenti) che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'Articolo 6 della presente Procedura) di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
- 4.2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, da effettuare nei più brevi tempi tecnici possibili, e, pertanto, la necessità di procedere a una comunicazione al mercato, sono determinate:
- i. dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di tali organi collegiali, ivi incluse quelle relative alla composizione del *management*, alle operazioni sul capitale, alle emissioni di Strumenti Finanziari, a operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni o scissioni nonché a operazioni su strumenti finanziari. La gestione della comunicazione all'esterno avverrà, poi, a cura del Responsabile, di concerto con il Nomad;
 - ii. dal Presidente dell'assemblea dei soci, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Responsabile, di concerto con il Nomad;
 - iii. dagli Organi Delegati, di concerto con il Nomad, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e

- iv. dal Responsabile, di concerto con il Nomad, per quanto concerne ogni altra informazione, anche inerente a un Fatto Rilevante.

I Soggetti Rilevanti, quanto ai casi di cui ai punti iii. e iv. di cui sopra, dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata al Responsabile e, in seguito, informare lo stesso in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (*sette*) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

- 4.3. Il trattamento e la gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate (ove presenti) spetta al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione fra una delle figure apicali della Società ovvero in una figura incardinata in un'unità organizzativa direzionale, che assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "**Responsabile**").
- 4.4. Il Responsabile gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Privilegiate in modo tale da consentire di:
(i) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti; ed (ii) evitare che soggetti, per le funzioni che svolgono, giungano in possesso di Informazioni Privilegiate che non abbiano motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato.
- 4.5. Per quanto concerne, in particolare, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi che si discostino in maniera rilevante dall'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati in precedenza messi a disposizione del pubblico, questi dovranno, altresì, essere considerati come Informazioni Privilegiate e dovranno essere sottoposti alla procedura di cui all'Articolo 10 della presente Procedura.
- 4.6. Il Responsabile provvede alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso canali e presidi autorizzati, interni alla Società, quando strettamente necessario e secondo quanto disposto dalla presente Procedura.
- 4.7. Le società Controllate, ove presenti, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente i relativi *investor relator* dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa agli *investor relator* di concerto con il Nomad.

ARTICOLO 5 – RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 5.1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora:
 - i. la comunicazione immediata di tali Informazioni Privilegiate pregiudicherebbe

probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente¹;

- ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- iii. l'Emittente è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate².

5.2. In presenza di un'Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazione Privilegiata, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Organi Delegati o il Responsabile, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi del MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente Articolo 5.1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo.

5.3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione

¹ Secondo le linee guida ESMA (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida Consob n. 1/2017, un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze:

- quanto agli interessi legittimi: (i) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell'approvazione di un altro organo diverso dall'Assemblea; (iv) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione; (v) l'emittente sta esaminando le condizioni poste da un'autorità pubblica su un'operazione già annunciata; (vi) l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti;
- quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo;
- quanto alla situazione in cui l'emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (art. 17, paragrafo 7, MAR); inoltre (ii) quando l'emittente o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (a meno che il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale) (art. 17, paragrafo 8, MAR).

² Ai sensi del Considerando (49) MAR, "la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l'abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell'emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l'emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione". Il Considerando (50) precisa: "ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente regolamento, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico".

è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

- 5.4. Laddove le analisi preliminari di cui all'Articolo 5.2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, deve: (i) essersi dotata di uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni Privilegiate in questione; nonché (ii) preparare una stima della data e, se del caso, dell'ora della probabile pubblicazione dell'Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse esserne più garantita la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile.
- 5.5. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all'Articolo 7 della presente Procedura e l'iscrizione dei destinatari nel registro *insider* (il "**Registro**"). Inoltre, il Responsabile predispone un'eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte. Le modalità per la gestione del Registro sono specificatamente rappresentate nella Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.
- 5.6. Nel caso in cui:
- i. sia rilevato una voce che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, se tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita;
 - ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura; o
 - iii. il Responsabile valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo,
- il Responsabile dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all'Articolo 10 della presente Procedura, aggiornando conseguentemente il Registro. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione sulla piattaforma dello SDIR. Qualora l'informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente.
- 5.7. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente Articolo 5, la Società dà notizia alla Consob dell'avvenuto ritardo mediante una comunicazione scritta che spiega le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dal MAR.
- 5.8. Ai sensi della comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016, la comunicazione alla Consob dell'avvenuto ritardo della pubblicazione di una Informazione Privilegiata deve avvenire trasmettendo alla Consob via PEC lo schema del "Modulo di Ritardo" di cui

all'Allegato A compilato in ogni sua parte e debitamente firmato all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come punto di contatto a cui è destinata la comunicazione la "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione".

ARTICOLO 6 – POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "**Fatto Rilevante**" o cumulativamente i "**Fatti Rilevanti**"):

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività e/o *asset* o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e riduzioni del capitale sociale;
- offerte pubbliche di acquisti o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti e/o delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- modifica dei piani di investimento;
- modifiche alle *policy* di distribuzione dei dividendi;
- variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning e earning surprise*);
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- modifiche dei rapporti bancari in essere e, in particolare, revoca di affidamenti bancari;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle proprie azioni e *buy-back*;
- ricevimento e/o cancellazione di ordini di rilievo da parte dei clienti;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- insolvenze di importanti debitori;

- operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione;
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione.

6.2. Sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o le sue Controllate (ove presenti) e gli Strumenti Finanziari, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i* i dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
- ii* le analisi delle società di *rating*, le ricerche e le raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
- iii* le decisioni di banche centrali relative ai tassi di interesse;
- iv* i provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o delle sue Controllate (ove presenti);
- v* i provvedimenti della società di gestione del mercato e/o del sistema multilaterale di negoziazione relativi alla regolamentazione dello stesso;
- vi* i provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

6.3. Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i* le tipologie di eventi;
- ii* l'impatto sulle attività fondamentali della Società;
- iii* la portata innovativa;
- iv* le dimensioni di un'operazione;
- v* il potenziale impatto sulle attese degli investitori;
- vi* il rilievo per il settore.

ARTICOLO 7 – RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 7.1 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
- i evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - ii utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - iii assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
- 7.2 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 7.3 Il mittente di documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "STRETTAMENTE RISERVATO".
- 7.4 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

- 8.1 Il Responsabile procede, in nome della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori, con gli analisti finanziari e con i soci della Società.
- 8.2 La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al precedente Articolo 8.1 è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 8.3 Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate (ove presenti), è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 8.4 Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e ricadano nell'ambito delle Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, sentito il Nomad, determina l'assoggettamento agli obblighi di cui alla presente Procedura dandone comunicazione scritta agli interessati.

ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONE CONFIDENZIALE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 9.1 La Società può comunicare confidenzialmente Informazioni Privilegiate, per il tramite del Responsabile, previa registrazione scritta dei loro dati e delle Informazioni Privilegiate da

questi richieste sul Registro e accertandosi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, alle seguenti categorie di destinatari:

- i* i consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- ii* la società incaricata della revisione legale dei conti;
- iii* i soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- iv* le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- v* le agenzie di *rating*;
- vi* i rappresentanti dei Dipendenti o i sindacati che li rappresentano;
- vii* qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

9.2 I soggetti di cui al precedente Articolo 9.1 sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle Società Controllate (ove presenti) di cui siano venuti a conoscenza. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a: *(i)* ricevere le stesse; *(ii)* a non utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario; e *(iii)* a mantenere riservate tali Informazioni Privilegiate. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari della Società o delle sue Controllate (ove presenti).

9.3 Qualora i membri del Consiglio di Amministrazione abbiano ragione di ritenere che sia stato o che sia probabile che venga violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, che la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con il Nomad e il Responsabile affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

ARTICOLO 10 – DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

10.1 La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per: *(i)* procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché *(ii)* riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

10.2 La Società, avvalendosi del Responsabile, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni contemporaneamente (ovvero nella medesima giornata), in caso di

comunicazione intenzionale, e tempestivamente (ovvero nello stesso giorno in cui il Responsabile abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), in caso di comunicazione non intenzionale.

- 10.3 Il Responsabile provvede altresì a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, evitando di commercializzare l'attività della Società, e la invia al Nomad per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, il Responsabile provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante lo SDIR, fermo restando che le Informazioni Privilegiate trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana.
- 10.4 La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservare sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 (*cinque*) anni. Il sito *internet* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:
- i* consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - ii* consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito *internet* stesso;
 - iii* assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.
- 10.5 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle società Controllate, ove presenti, è in ogni caso responsabilità della Società. Le società Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

ARTICOLO 11 – VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 11.1 Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che li hanno commessi e possono altresì dare luogo a responsabilità amministrativa della Società.
- 11.2 La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché motivo di interruzione del rapporto lavorativo in essere per giusta causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere al suo autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
- 11.3 In caso di violazione da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alla relativa sanzione. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 11.4 Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare per i

soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo l'autore della violazione al rischio di sanzioni penali e amministrative.

- 11.5 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
- 11.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o Dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE DELLA PROCEDURA

- 12.1. Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.
- 12.2. Con delibera del 26 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in virtù: (i) della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile all'Emittente; ovvero (ii) di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana; ovvero (iii) di modifiche richieste dal Nomad, le quali saranno prontamente portate a conoscenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

* * *

Elenco degli Allegati:

Allegato A: Modulo di Ritardo.

NOTIFICA DEL RITARDO

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale Codice Fiscale		
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	<i>Indirizzo di posta elettronica</i>	<i>Numero di Telefono</i>
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO ³		
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata ⁴		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate		
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
4	IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata		
b)	Data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>

³ La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

⁴ Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR

NOTIFICA DEL RITARDO

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

5 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'informazione Privilegiata			
6 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
7 MOTIVAZIONE DEL RITARDO				
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società			
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico			

NOTIFICA DEL RITARDO

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

c)	Segnalare quali misure sono state adottate per: (i) impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; (ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.
Luogo e data	_____ / _____
	Firma _____